

Coprogettazione e codice degli appalti: elementi di contesto.

La legge 328/20002 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.”, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, indica le priorità e i settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore, spostando l’attenzione dall’azione esclusiva dell’ente pubblico a una azione svolta da una pluralità di attori. La legge inoltre dispone il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

Il DPCM 30 marzo 2001 fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti dei Comuni con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla L. 328/2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nelle attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi sociali. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per l’individuazione delle forme di sostegno.

Anche la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” dedica un paragrafo alla coprogettazione. Gli aspetti salienti di questa Delibera sono la definizione della coprogettazione intesa come “un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale” e la descrizione del percorso della coprogettazione

In particolare su quest’ultimo punto viene delineata una procedura che si articola in due fasi principali. La prima dedicata alla scelta del soggetto con cui condividere le attività la seconda rappresentata dalla fase in cui viene espletata l’attività di coprogettazione. Di particolare interesse è la descrizione della fase relativa alla scelta per l’individuazione del partner. La procedura infatti, come descritta, risulta essere svincolata dal codice dei contratti allora in vigore, D.lgs 163/2006, anche se si rimanda all’art. 38 come best practice per la verifica dei requisiti di carattere generale.

La procedura, in estrema sintesi prevede la pubblicazione di un avviso di interesse con cui l’Amministrazione rende nota la volontà di procedere alla coprogettazione. Nell’avviso devono essere indicati sia il progetto di massima, ovvero gli obiettivi generali e specifici degli interventi, le aree di intervento, la durata del progetto e le sue caratteristiche essenziali, che i criteri e le modalità con cui verranno selezionate le proposte. La titolarità delle scelte progettuali indicate nel progetto di massima rimangono quindi in capo all’Amministrazione. I partner verranno valutati in base al possesso di requisiti di carattere generale e tecnico professionali, in base alla proposta progettuale

ed al costo del progetto. La seconda fase consiste nella attività vera e propria di coprogettazione e si conclude con la stipula di una convenzione.

Il vero tema da affrontare è: cosa differenzia la coprogettazione da un appalto o cessione di servizi nel quale il soggetto individuato, verso il pagamento di un corrispettivo, svolge un servizio sulla base di un progetto di massima redatto dall'amministrazione. La sostanziale differenza consiste nella copartecipazione del partner con proprie risorse alla coprogettazione. Il partner deve mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche intese come beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Amministrazione, presidio delle politiche di qualità. L'assenza di questa copartecipazione di risorse identifica l'intervento come appalto o concessione di servizi sottoposto al regime del Codice degli Appalti.

Coprogettazione in presenza di copartecipazione del privato

La coprogettazione rappresenta una forma di collaborazione tra PA e soggetti del Terzo Settore volta alla realizzazione di attività ed interventi mirati e tempestivi per rispondere ai bisogni locali della persona, della famiglia e della comunità. La cooprogettazione fonda la sua funzione economica e sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale

Gli obiettivi che il Comune si propone di conseguire con la coprogettazione rappresentano l'effettiva opportunità di collaborare con un soggetto del Terzo Settore nella progettazione e gestione di attività di tipo sociale. L'aspetto economico dell'affidamento deve essere valutato in ragione della congruità delle risorse necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste che non potranno essere superiori a quelle che l'ente pubblico impiegherebbe per intervenire direttamente con i medesimi risultati.

In presenza del presupposto della copartecipazione economica e sociale, con carattere innovativo, del privato alla coprogettazione quindi la procedura per la scelta del partner è svincolata dal Codice degli appalti. La pubblicazione del D.Lgs 50/2006 e ss. m.i. non modifica l'impianto normativo sopra descritto considerata la non applicabilità di tale norma al pari della non applicabilità del precedente (cfr. D.Lgs 163/2016).

Il legislatore ha infatti ritenuto, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, applicare una procedura più snella, volta a favorire la semplificazione amministrativa ancorché nel rispetto dei principi generali di trasparenza e buona amministrazione, e favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà promuovendo azioni per il sostegno dei soggetti operanti nel Terzo Settore.

Come detto il legislatore richiede, nella scelta del partner del Terzo Settore, il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. La stessa delibera ANAC 32/2016, nel descrivere il percorso in cui si

articola la coprogettazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, prevede la pubblicazione di un avviso per il quale si suggerisce idonee forme di pubblicità. L'avviso deve indicare il progetto di massima, i requisiti di carattere generale e tecnico professionali che devono essere posseduti dai candidati.

Per garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa, la delibera ANAC 32/2016 richiede che le amministrazioni mantengano in capo a se stesse la titolarità delle scelte predeterminando gli obiettivi generali, gli specifici interventi ed individuando le caratteristiche essenziali necessarie per la redazione di un progetto di massima che ha anche la funzione di guidare gli operatori economici nella predisposizione della proposta di servizio.

Per quanto riguarda gli elementi di carattere generale, in analogia con quanto proposto da ANAC nella precitata delibera 32/2016, si ritiene corretto fare riferimento all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i. che ha sostituito il precedente art. 38 del D.Lgs 163/2006.

Nell'avviso devono essere indicati anche i criteri e le modalità che verranno utilizzati per l'individuazione dei progetti. I criteri individuati dovranno valutare le attività innovative, sperimentali, integrative e migliorative del progetto di massima predisposto dall'Amministrazione, le modalità operative-gestionali degli interventi e delle attività di coprogettazione, gli strumenti di governo, presidio e di controllo della coprogettazione, l'assetto organizzativo proposto nel rapporto Comune e partner progettuale, attività di monitoraggio dei risultati.

La valutazione dei costi delle attività dovrà prevedere come detto un cofinanziamento da parte del candidato valutato sulla messa a disposizione di beni immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti con l'Amministrazione, presidio delle politiche di qualità.

La procedura di selezione dei progetti e di verifica dei requisiti dei candidati sarà a cura dall'Amministrazione e si suggerisce la nomina, allo scadere del termine di presentazione delle candidature, di una commissione tecnica di valutazione. Si suggerisce altresì la verbalizzazione delle sedute della commissione.

La fase successiva è quella nella quale i responsabili tecnici del soggetto selezionato ed i responsabili comunali condividono ed avviano l'attività vera e propria di coprogettazione. Si tratta quindi di prendere a riferimento il progetto selezionato e procedere ad una definizione degli aspetti esecutivi, tenendo conto della definizione analitica di dettaglio e degli obiettivi da conseguire.

L'ultima fase consiste nella stipulazione della convenzione.

In presenza di coprogettazione, con le caratteristiche sopra delineate, come detto è possibile applicare la procedura più snella prevista dal legislatore nazionale ed individuata nella L 328/2000, nel DPCM 30 marzo 2001 e nelle Leggi Regionali.

In presenza di una procedura di valore superiore alla soglia comunitaria (€ 209.000 beni e servizi e € 750.000 per appalti di servizi sociali o di altri servizi specifici elencati all'allegato IX) però ci si sposta dal campo di applicazione della legge nazionale e di competenza del legislatore italiano. In questi casi la procedura dovrà quindi essere espletata nel rispetto dei principi generali della legge comunitaria ovvero pubblicità, concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni.

Coprogettazione in assenza di copartecipazione del privato

Come detto l'elemento distintivo della coprogettazione rispetto all'appalto di servizi è la compartecipazione del partner in termini di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione. La realizzazione di un servizio di progettazione e/o di gestione verso un corrispettivo invece inquadra l'intervento negli appalti di servizi con l'inevitabile applicazione del Codice degli Appalti.

A seconda del valore posto a base di gara si potrà scegliere una delle procedure indicate all'art. 36 comma 2 del Codice in caso di importi inferiori alla soglia comunitaria (€ 209.000 beni e servizi e € 750.000 per appalti di servizi sociali o di altri servizi specifici elencati all'allegato IX)

Per importi di valore superiore alla soglia comunitaria si dovrà procedere con procedura aperta o procedura ristretta o altre forme di scelta del contraente previste agli art. 59 e ss del Codice. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sarà posto a base di gara il progetto predisposto dall'amministrazione.

Il progetto sarà redatto ai sensi dell'art. 23 comma 15 del Codice e sarà approvato unitamente agli atti di gara con la determinazione a contrattare. Nello stesso atto saranno definiti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica in base ai quali la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2006 e ss.m.i., dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, valuterà le offerte degli operatori economici partecipanti.

In relazione agli affidamenti inferiori alla soglia comunitaria l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i. consente di procedere con l'affidamento diretto per appalti di importo inferiori a € 40.000 e senza la necessità di preconstituire degli appositi regolamenti interni. Il comma 5 del precitato articolo del Codice, richiede la verifica dei requisiti di capacità professionale, economica finanziari, tecnico professionale, dell'operatore economico prima dell'affidamento.

La stipulazione del contratto può avvenire, ai sensi dell'art. 32 comma 4, anche attraverso lo scambio di note mediante posta certificata. Non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipulazione del contratto secondo espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lettera b).

L'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 ss.m.i. disciplina invece gli affidamenti di beni e servizi di importo pari o superiori a € 40.000 ed inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs

50/2016 ss.m.i.. Per questi affidamenti si può fare ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.

Gli operatori economici da invitare dovranno essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione. La linea guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" contiene indicazioni puntuali di come devono essere svolte le indagini di mercato ed in merito alla costituzione degli albi ed alle loro caratteristiche.

Anche in questa ipotesi non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipulazione del contratto secondo espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lettera b).

Per gli affidamenti di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i. sarà necessario fare ricorso ad una delle procedure ad evidenza pubblica indicate dal Codice dei Contratti agli artt. 59 e ss quali, tra le altre, la procedura aperta, la procedura ristretta la procedura competitiva con negoziazione.

Accordo quadro

Attraverso una delle procedure ad evidenza pubblica le amministrazioni possono concludere degli accordi quadro (cfr. 54 D.Lgs 50/2016 e ss.m.i.). L'accordo quadro può essere definito come uno strumento preparatorio all'affidamento di uno o più appalti avente una durata massima di 4 anni, per gli appalti nei settori ordinari e di 8 anni per gli appalti nei settori speciali.

Nell'accordo quadro, contratto normativo, vengono definiti anticipatamente le caratteristiche dell'oggetto dei successivi contratti applicativi, quali per esempio le specifiche tecniche, la tipologia del servizio, la loro qualità, senza che sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo fra le parti. Il contratto normativo stabilisce quindi come verranno stipulati i successivi contratti applicativi derivanti dal contratto normativo lasciando decidere alla stazione appaltante se, quando e per quale valore attivare i singoli contratti applicativi. Gli accordi quadro possono essere conclusi con un unico operatore o con più operatori economici.

Nel primo caso l'amministrazione sarà obbligata a concludere i contratti applicativi con l'operatore economico con il quale è stato sottoscritto il contratto normativo. Nel secondo caso l'amministrazione, per la conclusione del contratto applicativo, dovrà individuare l'operatore sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze oppure potrà riaprire il confronto competitivo fra tutti gli operatori individuati.

La funzionalità dell'accordo quadro è quella di consentire all'amministrazione di individuare un operatore economico per lo svolgimento di uno specifico servizio, preventivamente dettagliato e normato nel capitolato speciale alla base della procedura di gara dell'accordo quadro e di attivare, attraverso singoli contratti applicativi, l'operatore economico secondo necessità entro la durata di

validità dell'accordo quadro, senza che l'operatore economico possa avanzare pretese in ordine all'esecuzione del servizio.

Si tratta di uno strumento altamente flessibile che consente all'amministrazione di rispondere, work in progress, alle necessità di erogazione di un servizio senza l'obbligo di procedere ogni volta all'espletamento di una procedura di gara.

Uno sguardo sul futuro

Il d.lgs. 117/2017, che attua la legge delega di riforma del terzo settore, delinea un modello in cui:

1. enti pubblici e terzo settore lavorano insieme all'individuazione dei "bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili" (co-programmazione);
2. nell'ambito del quadro delineato dalla co-programmazione, procedono alla "definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento" (co-progettazione);
3. e, relativamente alla scelta dei soggetti con cui la pubblica amministrazione intraprende la co-programmazione e la co-progettazione, l'art. 55, anziché la competizione in gare di appalto, individua lo strumento dell'accreditamento, inteso come individuazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, dei soggetti con i quali realizzare, secondo principi collaborativi, la co-programmazione e la co-progettazione.

**CONVENZIONE PER LA CO-GESTIONE DEL PROGETTO DI *HOUSING SOCIALE* E POLITICHE ABITATIVE
DEL COMUNE DI _____ AI SENSI DELL'ART. 5 L. 328/00 e DELL'ART. 7 del D.P.C.M. 30/3/2001 –**

In data 04/11/2011

TRA

La Cooperativa, con sede legale in via _____, rappresentata da _____i, nato a _____ il _____ in qualità di Presidente;

E

Il Comune di _____ (d'ora in avanti *Comune*), C.F. _____, rappresentato da _____ nato a _____, in qualità di _____;

VISTI:

- l'articolo 6, comma 2, lettera a) della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e di indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore di cui all'art. 1, comma 5, della stessa legge;
- l'articolo 5, comma 2 della medesima legge, che, ai fini dell'affidamento dei servizi sociali, prevede che gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- il D.P.C.M. 30.3.2001: "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328", che fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra Comuni e loro forme associative con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nell'attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e favorisce forme di co-progettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

RICHIAMATI:

- il bando di istruttoria pubblica, finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e successiva co-gestione del progetto relativo all'*housing sociale* e alle politiche abitative del *Comune di* _____, approvato con determinazione ____ del _____;
- la proposta di co-progettazione _____;
- la determinazione _____, avente ad oggetto "*Housing sociale* - esito dell'istruttoria pubblica e affidamento della co-progettazione e successiva co-gestione del progetto relativo all'*housing sociale* e alle politiche abitative";

- Il progetto definitivo di *Housing sociale* e politiche abitative elaborato dal *Comune* e dalla *Cooperativa*, che riassume i risultati della fase di co-progettazione, e stabilisce gli obiettivi, i destinatari, la metodologia d'intervento, i criteri di selezione dei destinatari, le risorse destinate al progetto, le modalità di monitoraggio e di valutazione.

PRESO ATTO

che il *Comune* e la *Cooperativa*, a conclusione della fase di co-progettazione, accettano di stipulare della presente convenzione nel rispetto di tutto quanto sotto definito;

SI CONVIENE

CAPO I OGGETTO E DURATA

Art. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione regola la co-gestione del progetto di *housing sociale* e politiche abitative, recependo gli esiti della co-progettazione, realizzata a seguito del bando di istruttoria pubblica per la selezione del *partner* di progetto.
2. Nella realizzazione del progetto la *Cooperativa* si avvale del patrimonio immobiliare e mobiliare di cui all'allegato A, valorizzandone le potenzialità e le risorse, così da creare quante più opportunità possibili di presa in carico di cittadini che vivono un disagio abitativo.
3. Le principali azioni previste dal progetto di *housing sociale* e politiche abitative si possono sintetizzare come segue:
 - a) Presa in carico di cittadini di _____ che presentino situazioni di disagio abitativo ed elaborazione di progetti individualizzati volti al superamento del disagio stesso.
 - b) Gestione del patrimonio immobiliare messo a disposizione dal *Comune* per la realizzazione dei progetti di cui al punto a)

Art. 2 - DURATA

1. La presente convenzione avrà durata, a partire dalla data della sua sottoscrizione, di _____ anni.

CAPO II OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

Art. 3 – Condizioni da rispettare nell'attuazione del progetto di *Housing sociale* e politiche abitative

1. La *Cooperativa* si impegna ad attuare il progetto secondo le finalità, gli obiettivi, la metodologia, i tempi e quanto altro previsto nel progetto di *housing sociale*, esito del percorso di co-progettazione, ed in particolare:
 - a) si impegna ad eseguire, a proprie spese, ogni intervento edilizio, di manutenzione e di adeguamento impiantistico idro-termo-sanitario, gas, elettricità e quant'altro necessario per l'abitabilità dell'immobile e deve altresì farsi carico delle spese di conduzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli spazi esterni di pertinenza diretta dello stesso, per tutta la durata della presente convenzione
 - b) seleziona i soggetti destinatari degli alloggi applicando le linee guida e i requisiti stabiliti nel progetto;
 - c) trasmette al *Comune* comunicazione per ogni nuovo inserimento nell'ambito del progetto di *housing sociale*, allegando una relazione che indichi:
 - le domande "in attesa" al momento della selezione del nucleo inserito nel progetto
 - gli elementi istruttori di contesto (es. caratteristiche degli altri nuclei ospitati) e del nucleo, che hanno portato alla selezione del nucleo suddetto

- il progetto di accompagnamento sociale elaborato per il nucleo familiare selezionato.
- d) garantisce l'accompagnamento sociale di tutti i casi presi in carico secondo quanto dettagliato nel progetto, nel rispetto dei limiti massimi di durata dei progetti individualizzati;
- e) comunica, entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione, l'elenco dei componenti dello staff di progetto, indicando coloro che parteciperanno alle riunioni di monitoraggio (nel primo semestre di vigenza della convenzione gli incontri saranno mensili);
- f) garantisce i servizi integrativi, indicati nel progetto, proposti in sede di co progettazione, senza oneri per il *Comune*;
- g) si impegna ad estendere la rete dei soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti nel progetto, anche attraverso la sottoscrizione di accordi, contratti e convenzioni, da trasmettersi per conoscenza al competente ufficio comunale;
- h) si assume la responsabilità in ordine alla gestione complessiva del progetto e alla tutela dei beni ad essa afferenti;

2. Il *Comune* garantisce:

- a) la presenza di un proprio referente nello staff di progetto;
- b) la collaborazione del servizio sociale per l'elaborazione dei progetti di accompagnamento sociale;
- c) la collaborazione della sua struttura tecnica, amministrativa ed operativa per

Art. 4- Personale

1. La *Cooperativa* garantisce personale adeguatamente qualificato per lo svolgimento di tutte le attività previste nel progetto.
2. La *Cooperativa* è tenuta a:
 - a. individuare un referente tecnico con funzione di coordinamento del personale della *Cooperativa*;
 - b. garantire la partecipazione a momenti di formazione e programmazione, individuale e collettiva, di verifica dei risultati.

Art. 5 - Obblighi assicurativi e previdenziali

1. La *Cooperativa* deve osservare, nei confronti del personale (dipendenti e/o soci lavoratori) impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti dalla normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi.
2. La *Cooperativa*, su richiesta del *Comune*, certifica che il proprio personale è in regola con le vigenti norme in materia di lavoro, documentando al *Comune* il numero di iscrizione di ogni operatore presso gli Enti Previdenziali ed Assistenziali, compresi gli infortuni sul lavoro ed in itinere, documentando ogni altro obbligo previsto per legge.
3. La *Cooperativa* si impegna a contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che possano derivare agli utenti, al proprio personale o che questi dovessero causare agli utenti, alle loro cose, alle strutture ed attrezzature di proprietà comunale o di terzi, esonerando il *Comune* da ogni responsabilità al riguardo. I massimali assicurativi non costituiscono limitazioni nelle responsabilità della *Cooperativa* né nei confronti dei danneggiati né nei confronti del *Comune*.

Art. 6 - Responsabilità e sicurezza¹

1. La *Cooperativa* provvede agli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza e riconducibili all'assetto strutturale dei luoghi, quali la valutazione dei rischi e il piano di evacuazione.

¹ Nel caso di gestione di intere palazzine

E' tenuta ad organizzare e formare adeguatamente le squadre di emergenza.

CAPO III RAPPORTI ECONOMICI

Art. 7 - Patrimonio assegnato in gestione

1. Il *Comune* mette a disposizione i beni immobili e mobili di sua proprietà individuati nell'allegato A. Ciascun alloggio è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e il concessionario (la cooperativa) è tenuto a farsi carico di ogni attività relativa a:

- progettazione e realizzazione degli interventi di recupero;
- acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. Gli ulteriori beni immobili e mobili che il *Comune* intenderà destinare all'*housing sociale* e alle politiche abitative, che dovessero rendersi disponibili entro il periodo di validità della convenzione, potranno essere consegnati alla *Cooperativa* previa revisione della presente convenzione, del progetto e dell'allegato A.

Art. 8 - Risorse finanziarie²

1. Le parti si pongono l'obiettivo dell'equilibrio economico del progetto attraverso la valorizzazione del patrimonio concesso.

Art. 9 – Corrispettivi

1. Il *Comune* corrisponde un importo annuo per le prestazioni relative al progetto di _____

2. L'erogazione dell'importo è effettuata trimestralmente sulla base della verifica, in coerenza con le finalità del servizio, delle attività svolte e delle spese di funzionamento, che dovranno essere rendicontate secondo uno schema di monitoraggio fornito dal *Comune*, da allegare alla fattura, che sarà liquidata entro 30 giorni.

3. Il corrispettivo non sarà più erogato qualora la *Cooperativa* e il *Comune*, stipulassero convenzioni con altri Enti o ottenessero finanziamenti che garantiscono la copertura delle spese di gestione dell'Agenzia dell'Abitare, in quanto il *Comune* provvederà agli investimenti necessari all'allestimento della sede.

Art. 10 – Tariffe e altri introiti

1. La *Cooperativa* è tenuta ad applicare nei contratti di servizio stipulati con i cittadini di inseriti negli alloggi concessi, le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

CAPO IV GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 11 - Verifiche e integrazioni

1. Le parti concordano che annualmente, o comunque tutte le volte subentrino fatti nuovi e rilevanti, verrà fatta una verifica del progetto dal punto di vista gestionale ed economico, di cui si darà atto in un verbale sottoscritto dalle parti.

2. Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla convenzione stessa,

² Gli articoli 8, 9 e 10 dipendono dalle scelte effettuate nel progetto (es. sola gestione emergenza abitativa, integrazione con le politiche attive del lavoro... etc)

attraverso la stipulazione di accordi separati.

Art. 12 – Divieto di cessione e sub-appalto

1. E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al *Comune*.

2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con il *Comune*. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal *Comune* che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Art. 13 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. A pena di nullità assoluta della presente convenzione, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra il *Comune* procederà alla immediata risoluzione della convenzione.

Art. 14 - Inadempienza, penali, risoluzione del contratto, risarcimento danni

1. Nel caso di inosservanza e/o inadempienza della ditta agli obblighi e/o condizioni della presente convenzione, il Comune inoltrerà alla ditta mediante PEC diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa (o 48 ore in casi ritenuti gravi dal Responsabile del Servizio Sociale). Trascorso inutilmente detti termini, il Comune potrà, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità (inviando una PEC);
- avviare la procedura di risoluzione e/o recesso dal contratto.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal progetto, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare le sanzioni seguenti (anche cumulabili tra loro):

- a) Reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento del servizio: € 100,00.
- b) Ingiustificata e mancata presa in carico dell'utente nel rispetto dei termini prescritti dal capitolato: € 200,00.
- d) Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: € 300,00.
- e) Mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta: € 500,00.
- f) Inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00.
- g) Utilizzo di personale privo di titolo specifico: € 1.000,00.
- h) Mancata realizzazione della formazione e aggiornamento professionale annuale: € 400,00

Il Comune si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando alla ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla Cooperativa.

In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fidejussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In tal caso la Cooperativa è obbligata al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Cooperativa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione Comunale, in caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di risolvere il contratto con solo preavviso scritto inviato con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima e con il solo onere di remunerare le prestazioni erogate sino alla data dell'ultimo giorno di servizio regolarmente prestato, trattenendo definitivamente la cauzione prestata. La stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. previa comunicazione scritta all'appaltatore anche nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
- cessione del contratto a terzi e/o subappalto del servizio non autorizzato;
- reiterata violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Aggiudicataria;
- inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- in caso di successiva disponibilità di Contratto quadro Consip con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi dell'art.1 co.13 del D.L. 95/2012 si procederà al recesso del contratto, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Alla Cooperativa verrà corrisposto il prezzo previsto per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta senza bisogno di diffide formali.

L'Amministrazione Comunale procederà inoltre ad introitare il deposito cauzionale e la ditta sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

Art. 15 – Cauzione

1. A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione la *Cooperativa* è tenuta a versare cauzione definitiva in contanti presso la tesoreria comunale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per un valore pari al 10% del valore della convenzione.
2. L'importo della cauzione è ridotto del 50% se la *Cooperativa* è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata dagli organismi accreditati. Per fruire di tale beneficio, la Cooperativa documenta il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.
3. In caso di escussione dovuta per gli effetti di cui ai precedenti articoli della convenzione, la *Cooperativa* ha l'obbligo di reintegro totale o parziale dell'importo.
4. La cauzione verrà restituita al termine del rapporto contrattuale.

Art. 16 – Tutela dei dati

1. I servizi previsti dal progetto e dalla presente convenzione, ancorché gestiti dalla Cooperativa per conto del Comune, sono servizi pubblici comunali. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di La Cooperativa si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui egli venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati. Il Responsabile del Procedimento risulta essere il Funzionario dei Servizi Sociali.

Art. 17 - Foro competente

1. Per ogni controversia il foro competente è quello di

Art. 18 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili in materia.

Letto confermato e sottoscritto

Per La Cooperativa Sociale
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di
il Dirigente